SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1794)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati VITI, COLOMBO, PICCOLI, MALFATTI, D'AIMMO, NENNA D'ANTONIO, SANZA, CURCIO e PETROCELLI

(V. *Stampato Camera n.* **1463**)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 aprile 1986

Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia, e Potenza.

2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Ministero pubblica istruzione - Regioni*)

Art. 2.

1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Agli uffici scolastici regionali viene assegnato il personale appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 3.

1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, gli uffici interregionali per l'Abruzzo e il Molise, per il Lazio e l'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella annessa, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e assumono la denominazione e la funzione di ufficio scolastico regionale, rispettivamente, per l'Abruzzo con sede a L'Aquila, per il Lazio con sede a Roma e per la Puglia con sede a Bari.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 389,5 milioni di lire annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».